



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ
PARLAMENTARI**

DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA DELLA SEGUENTE
ELEZIONE CONTESTATA: SENATORE AUGUSTO MINZOLINI,
PROCLAMATO NELLA REGIONE LIGURIA

104^a seduta: lunedì 18 luglio 2016

Presidenza del presidente STEFANO

I N D I C E

Sul gravissimo incidente ferroviario avvenuto in Puglia e sui tragici avvenimenti recentemente verificatisi in Francia, Turchia e Stati Uniti

PRESIDENTE Pag. 3

Discussione in seduta pubblica della seguente elezione contestata: senatore Augusto Minzolini, proclamato nella Regione LiguriaPRESIDENTEPag. 4, 9, 12 e *passim*GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) 9LO MORO (*PD*), *relatrice* 5MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) 12* TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*10, 19, 20

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Sul gravissimo incidente ferroviario avvenuto in Puglia e sui tragici avvenimenti recentemente verificatisi in Francia, Turchia e Stati Uniti

PRESIDENTE. Cari colleghi, una dolorosa coincidenza, anche questa volta, ci porta a tenere la seduta pubblica all'indomani di eventi drammatici che hanno investito il nostro Paese e l'Europa. La volta precedente dedicammo il primo minuto, prima di aprire la seduta pubblica, ai drammatici fatti di Lampedusa. Oggi, di fatto, realizziamo noi l'apertura dei lavori in Senato nella settimana all'indomani degli eventi di Nizza.

E poi, ritenendo di interpretare il sentimento unanime di tutti voi, voglio esprimere un ulteriore pensiero di solidarietà, vicinanza e cordoglio alle vittime ed ai familiari della tremenda tragedia avvenuta nelle campagne dell'Alta Murgia, che ha colpito la Puglia e, con essa, l'Italia intera.

Una tragedia che sarebbe, a mio avviso, un grave errore inquadrare esclusivamente come distrazione umana, ma che deve farci riflettere ancora di più: le prassi di gestione quotidiana dell'economia non devono mai dimenticare la vita delle persone. Faccio mie le dure parole del vescovo di Andria, Luigi Mansi, durante i solenni funerali delle vittime dell'incidente ferroviario. Ha perfettamente ragione quando parla di prassi a cui non dobbiamo rassegnarci, solo «perché è sempre stato così»!

In qualità di rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, e come classe dirigente, dobbiamo impedire che il tempo cancelli lentamente la memoria di questo disastro, e che tutto torni come prima. Non possiamo aspettare il prossimo nuovo triste episodio. La politica deve dare risposte urgenti.

Allo stesso modo, dobbiamo agire uniti e determinati contro ogni forma di terrorismo, facendo restare vivide le immagini dell'ennesima vile e sanguinosa strage, consumata dalla follia umana nella notte di venerdì a Nizza, che lascia una ferita aperta nel cuore dell'Europa perché ne mina i valori di civiltà, libertà e pace. Un atto feroce che ha colpito centinaia di persone innocenti, tra cui purtroppo molti bambini e che continua a tenerci in ansia, ancora oggi, con il dramma dei dispersi, tra cui ci sono anche alcuni nostri connazionali.

Una settimana tragica, quella appena conclusa, giorni in cui la morte ha imperversato e consegnato un infinito dolore. Penso anche al mistero del mancato *golpe* nella vicina Turchia o alla sparatoria di Baton Rouge in Louisiana. Una striscia drammatica che allunga il triste calendario delle stragi e del dolore di questa nostra difficile epoca.

Credo sia nostro dovere partecipare al dolore che ha colpito molte famiglie in queste ore, ma anche augurare una pronta guarigione a chi è rimasto ferito o a chi sta lottando ancora per la vita.

Per questo, prima di addentrarci nei lavori odierni, Vi invito, cari colleghi, ad osservare con me un minuto di silenzio.

(Il Presidente, e con lui l'intera Giunta, si leva in piedi per osservare un minuto di silenzio).

Interviene l'avvocato Federico Tedeschini, in rappresentanza del senatore Augusto Minzolini, che lo accompagna.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della seguente elezione contestata: senatore Augusto Minzolini, eletto nella Regione Liguria (ore 15,15)

PRESIDENTE. La seduta pubblica é aperta.

L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Augusto Minzolini, eletto nella Regione Liguria, ai sensi del Capo IV del Regolamento di verifica dei poteri del Senato.

In virtù del combinato disposto dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri e del principio di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento del Senato, previo assenso del Presidente del Senato, é stata predisposta la trasmissione audiovisiva dei lavori anche mediante il canale satellitare del Senato e la *web-TV*.

Ricordo che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Minzolini nella seduta dell'8 giugno 2016 e che, conformemente ai precedenti, é stato individuato l'onorevole Roberto Cassinelli quale parte controinteressata nella procedura di contestazione, in quanto candidato primo dei non eletti per la lista del PdL nella Regione Liguria.

Lo stesso onorevole Cassinelli, in data 7 luglio 2016, ha comunicato la sua decisione di non prendere parte alla seduta pubblica, mentre il senatore Minzolini ha comunicato il 13 luglio scorso che nella seduta pubblica sarà rappresentato dall'avvocato professore Tedeschini, riservandosi, a conclusione dell'intervento del suo difensore, di prendere anch'egli la parola.

Le parti non hanno presentato memorie scritte, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Ricordo che, a norma dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento, alla riunione in camera di consiglio parteciperanno tutti i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.

Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio che ne seguirà.

La Presidenza si riserva altresì la facoltà, se necessario, di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i senatori non potranno comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all’Aula.

Il numero legale – fissato nella maggioranza dei componenti e riscontrato con il foglio firme – deve intendersi applicabile in assenza di una diversa specifica norma anche alla Giunta riunita in camera di consiglio.

In base all’articolo 16 del citato Regolamento, la relatrice, senatrice Lo Moro svolgerà la sua esposizione iniziale, riassumendo i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Successivamente, prenderanno la parola le parti presenti in Aula, ovvero l’avvocato, professor Tedeschini e il senatore collega Minzolini o direttamente o mediante il proprio rappresentante.

Da ultimo, richiamo la consolidata prassi nelle sedute pubbliche di contestazione delle elezioni presso la Giunta del Senato – ma analoga prassi vige da sempre anche presso la competente Giunta della Camera – in base alla quale i componenti della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro domande alle parti solo per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell’articolo 16, comma 4, del Regolamento di verifica, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell’udienza, ai fini della garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti. In questa sede, quindi, non è ammessa alcuna discussione.

Invito quindi la relatrice, senatrice Lo Moro, a svolgere la propria esposizione.

LO MORO, *relatrice*. Signor Presidente, faccio riferimento innanzitutto alle sentenze che sono poste alla base della richiesta che ci occupa. Con sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014 la Corte d’appello di Roma, III Sezione, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il senatore Minzolini per il reato di peculato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione nonché alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata.

Con successiva sentenza n. 1511 del 12 novembre 2015, depositata il 17 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal senatore Minzolini; pertanto la sentenza di secondo grado è divenuta definitiva.

Si reputa utile fornire preliminarmente una sintetica illustrazione della vicenda processuale che ha investito il collega Minzolini. I fatti si riferiscono all’uso indebito della carta di credito aziendale, di cui il senatore Minzolini aveva disponibilità quale direttore del TGI RAI e quindi quale incaricato di pubblico servizio; in particolare, l’uso della carta avveniva – sempre secondo l’accusa – per spese personali e comunque non pertinenti al servizio, con l’appropriazione della somma complessiva di euro 65.341,33.

Si rammenta che il Tribunale ordinario di Roma, Sezione VI, con sentenza n. 3014 del 14 febbraio 2013 aveva assolto il senatore Minzolini dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato (questa la formula utilizzata dal Tribunale). Con sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014, già

richiamata, la Corte d'appello di Roma, III sezione, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il senatore Minzolini per il reato di peculato alla pena di due anni e sei mesi nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata, inflitta ai sensi dell'articolo 317-*bis* del codice penale (che recita: «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-*ter* importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea»).

In data 12 novembre 2015, come ha già richiamato la sentenza la Corte di Cassazione con la menzionata sentenza n. 1511, rigettava il ricorso proposto dal senatore Minzolini; pertanto la sentenza di secondo grado diveniva definitiva.

In ragione di questa sopraggiunta definitività – e con riferimento agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recanti norme in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta «legge Severino») – in data 4 marzo 2016, la procura generale della Corte d'appello di Roma ha trasmesso al Senato la sentenza della Corte d'appello di Roma, divenuta definitiva in data 17 febbraio 2016.

In data 8 marzo il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La Giunta è stata, pertanto, chiamata ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che ho già indicato. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del predetto decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235, (entrato in vigore il 5 gennaio 2013), non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro «che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale». Nella fattispecie in esame, il reato di peculato, addebitato al senatore Minzolini (eletto nella Regione Liguria), è contemplato nel Libro II, Titolo II («dei delitti contro la pubblica amministrazione»), Capo I («dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione») del Codice penale, che all'articolo 314 recita: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dodici anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nell'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, prevede espressamente che: «Qualora una causa di incandidabilità, di cui all'articolo 1, sopravvenga o comunque sia accertata nel

corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna, di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del Codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza».

Si ricordano, inoltre, altre due disposizioni contenute nel decreto legislativo sopracitato: l'articolo 13, comma 1, sulla durata dell'incandidabilità, prevede che «L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato dalla sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni».

Con riferimento al rapporto tra l'incandidabilità e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'articolo 15, comma 2, precisa che «L'incandidabilità disciplinata dal presente Testo Unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

La Giunta si è riunita a partire dalla seduta del 23 marzo 2016, nella quale, in qualità di relatrice, ho esposto la relazione introduttiva. Nella seduta del 26 aprile è stato ascoltato il senatore Minzolini, che ha presentato memoria difensiva in data 11 aprile 2016, integrata, in data 17 maggio 2016, con la trasmissione della copia del ricorso, presentato dallo stesso senatore, alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella memoria difensiva, il senatore Minzolini ha evidenziato le circostanze che, a suo avviso, denotano la sussistenza di un *fumus persecutionis* ai suoi danni: in primo luogo, nè la sentenza della Corte d'appello, nè quella della Corte di cassazione hanno tenuto conto della spontanea restituzione delle somme nel momento in cui la percezione delle stesse era apparsa come possibile fatto illecito, comportando tale «dimenticanza» l'impedimento a che il reato ascritto potesse essere derubricato da «peculato» a «peculato di uso»; in secondo luogo, riassumendo l'assunto dell'interessato, ha evidenziato la partecipazione nel Collegio d'appello del giudice Gian Nicola Sinisi, noto come «magistrato e politico italiano», il quale avrebbe avuto l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio, non solo in base alle previsioni dell'articolo 36 lettera h) del codice di procedura penale, ma soprattutto seguendo le regole imposte dall'articolo 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il senatore Minzolini osserva inoltre che il giudice d'appello non ha tenuto conto di

quanto stabilito – con forza di giudicato – dal Tribunale civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, determinandosi così un contrasto tra giudicati (espressione usata anche nella memoria difensiva).

Il senatore Minzolini lamenta inoltre la violazione del principio di *nulla poena sine lege*, rilevando che i fatti per i quali la legge Severino sarebbe applicata sono anteriori all'entrata in vigore della legge stessa. In tal modo risulterebbe violato l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce che il principio di legalità dei delitti e delle pene non consente alcuna deroga. Inoltre, l'applicabilità del medesimo articolo presuppone il previo accertamento della natura penale della sanzione da effettuarsi alla luce degli autonomi criteri di qualificazione elaborati dalla giurisprudenza europea. Il senatore Minzolini ritiene che l'applicazione dei suddetti criteri al suo caso induce a qualificare come avente natura di «sanzione penale» la previsione dell'incandidabilità, di cui alla cosiddetta «legge Severino».

Nella successiva seduta del 18 maggio io stessa, in qualità di relatrice, ho avanzato la proposta conclusiva diretta ad accertare l'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini, ai sensi degli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012, e, quindi, la sussistenza di una causa di decadenza, deliberando conseguentemente la contestazione della sua elezione e non ritenendo fondate né la richiesta principale avanzata dal senatore Minzolini – circa la disapplicazione degli effetti della sentenza di condanna che lo riguarda – né quelle subordinate che sollecitano una sospensione del presente procedimento ed un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte di questa Giunta.

Si è aperta quindi la discussione generale che è proseguita nella successiva seduta del 25 maggio, per concludersi nella seduta dell'8 giugno 2016, quando la Giunta ha approvato, a maggioranza, la proposta sopraindicata.

Nel corso della discussione in Giunta sono emersi due orientamenti, di cui darò conto molto sinteticamente, il primo dei quali in linea con le argomentazioni poste dalla difesa del senatore interessato, contrario all'applicazione della causa di decadenza. Secondo questa tesi, alla luce dell'articolo 66 della Costituzione, deve escludersi il carattere automatico e ratificatorio della decisione della Giunta in relazione alla decadenza di un parlamentare che ha riportato una condanna definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, secondo la previsione del decreto legislativo n. 235 del 2012; pertanto la Giunta, pur non dovendo entrare nel merito della decisione giudiziale, dovrebbe soffermarsi sugli aspetti procedurali della decisione stessa al fine di valutare eventuali violazioni della normativa nazionale e sovranazionale.

Nel caso di specie, è stata prospettata la violazione del principio del «giusto processo» nella parte in cui i giudici della Corte d'appello hanno riformato *in peius* la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di primo grado, senza aver proceduto alla nuova audizione dei testimoni, nonché la violazione dei diritti alla difesa e ad un giudice indipendente ed imparziale, oltre che del principio di irretroattività delle norme penali,

principio quest'ultimo applicabile nel caso in esame data la natura sanzionatoria della decadenza, istituto entrato in vigore a partire dal 2013, quando i fatti ascritti al senatore Minzolini si sono svolti dal luglio 2009 al novembre 2010.

Il secondo orientamento, che ho riassunto sinteticamente, risultato prevalente nella fase cui ho già fatto riferimento, si è espresso in senso contrario alle argomentazioni prospettate dal senatore interessato, nonché alle richieste da questi avanzate, sia in via principale che subordinata e, quindi, a favore dell'applicazione della causa di decadenza: secondo questa tesi, anche tenendo conto delle precedenti determinazioni che la Giunta ha adottato all'inizio di questa legislatura ed alle quali non ci si può che rimettere, all'organo parlamentare non spetta alcun sindacato processuale ulteriore rispetto a quello già consolidatosi nelle sedi giudiziarie preposte per effetto di una sentenza divenuta definitiva, essendo la stessa Giunta chiamata unicamente ad una ricognizione seria e scrupolosa della sussistenza dei presupposti, previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012, per l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta e della conseguente decadenza dal mandato parlamentare, decadenza che, in virtù di una consolidata giurisprudenza, non costituisce, secondo tale orientamento, una sanzione o un effetto penale della condanna, ma la conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive o per il loro mantenimento, nell'ambito di quanto dettato dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione (che attribuisce al legislatore il potere di stabilire i requisiti di eleggibilità) e non in quello indicato nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (che sancisce il principio della irretroattività della legge penale).

Risultano acquisiti agli atti della procedura i seguenti atti: la sentenza n. 3014 del 14 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di Roma, sezione VI; la sentenza n. 10119 del 24 settembre 2013 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro; la sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014 della Corte d'appello di Roma, Sezione III; la sentenza n. 1511 del 12 novembre 2015 della Corte di Cassazione; Sezione VI; il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, presentato dal senatore Minzolini in data 5 maggio 2016.

Signor Presidente, concludo qui la mia relazione nel corso della quale mi sono attenuta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri, a riassumere i fatti e le questioni, senza esprimere alcun giudizio.

GIOVANARDI, (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, chiedo di intervenire sulla relazione.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non è possibile intervenire in seduta pubblica; ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di verifica, sono io che ne disciplino le modalità. Potrà intervenire in sede di camera di consiglio.

Passo ora la parola all'avvocato Tedeschini.

TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*. Signor Presidente, innanzitutto saluto e ringrazio per l'attenzione i presenti. Sarò estremamente breve perché le nostre posizioni sono state espresse nelle osservazioni che tutti avete letto ed anche per rispetto del vostro tempo non abbiamo ritenuto di affidare ad uno scritto le osservazioni che adesso farò alla relazione, che accompagna la proposta di decadenza.

Preferisco che ascoltiate dalla mia viva voce quanto ho da dire su questa vicenda: mi sembra che la base dei lavori non abbia tenuto in sufficiente conto una circostanza che giudico fondamentale, cioè la prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale inteso nella sua duplice significazione di diritto dell'Unione europea e di diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ovvero del Consiglio d'Europa.

Entrambi questi ordini giuridici, e questi ordinamenti sono, rispetto all'ordinamento italiano, sovraordinati e sicuramente l'ordinamento italiano, per quello che ho sentito e che ho letto, è in contrasto con il diritto espresso da tali ordinamenti.

Innanzitutto ragioniamo sulla natura di questa Commissione. Viene denegato il ruolo giurisdizionale della Commissione stessa. Però se deneghiamo questo ruolo dobbiamo ammettere che c'è un problema: i diritti e gli interessi di un soggetto che domanda in Italia l'applicazione del diritto europeo nelle due declinazioni che dicevo non hanno un giudice. Già questa è una violazione della normativa europea. Quindi diciamo che la posizione che io leggo nella relazione che ha accompagnato le osservazioni della senatrice Lo Moro dimostra che c'è un *vulnus* in più. Sinceramente, faccio ammenda, non ci avevo pensato. Ci ho pensato guardando le carte: noi non abbiamo, per Minzolini, un giudice. Abbiamo un organismo istituzionale degno, per carità, di qualunque considerazione, altissimo, ma non è un giudice perché questo è quel che dite voi. Proviamo, invece, a ragionare in termini di diritto europeo: forse siamo di fronte ad un giudice. Conosco anche il precedente, in base al quale voi avete deciso di non essere dei giudici. Peraltro è un precedente in contrasto con altri precedenti, quelli di altre legislature nelle quali mai o solo raramente era stata contestata la posizione di giudice di questa Commissione.

Ma allora, se voi non siete un giudice, voi non riconoscete il precedente o i precedenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo che dicono chiaramente che giudice non è soltanto l'appartenente ad un ordinamento giudiziario di un Paese membro. Giudice è colui che deve concretamente applicare norme giuridiche. Decidete voi se volete essere o no un organismo che applica norme giuridiche. Dico tutto questo, ovviamente, con molto rispetto e senza alcun intento polemico.

Sulla natura giurisdizionale abbiamo detto. Ora vi è un'altra questione molto più delicata, il cuore di tutto. Non affronterò gli ulteriori problemi che ho avanzato nelle osservazioni. Il cuore della questione al nostro esame è se qui sia stato violato o no l'articolo 6 della CEDU, se cioè, il senatore Minzolini abbia avuto un giudizio equo e imparziale.

Sono molto interessanti le considerazioni svolte nella relazione a proposito dell'equità e della imparzialità del giudice d'appello, ma su questa

imparzialità – che poi è la coda dell'intento persecutorio – io vi voglio solo ricordare che, a fronte di una richiesta dell'accusa che appellava di una pena di due anni, il collegio ha inferto due anni e sei mesi. Ci sarebbero state tutte le condizioni perché il magistrato che aveva fatto parte di organi parlamentari in una posizione avversa a quella del Minzolini si astenesse, ma ho notato che viene fortemente valorizzata la mancata ricusazione di quel magistrato. È ovvio che non poteva essere ricusato; chi sapeva che costui si trovava in quella condizione? Ve lo dico io: gli unici che potevano saperlo erano i suoi colleghi, perché l'imputato o l'avvocato non vanno a vedere i *curricula* dei magistrati.

L'articolo di giornale che ha messo sul chi va là Minzolini è uscito purtroppo in ritardo, un paio di giorni dopo la pronuncia della Cassazione: altrimenti sarebbe stato ricusato! Ma se lui non sapeva niente, mi spiegate come poteva ricusarlo? E secondo voi, non lo avrebbe ricusato sapendo che c'era quella condizione? Secondo voi, non è stato influente un personaggio che riesce a ottenere che il collegio peggiori la condanna richiesta dal pubblico ministero, nonostante che la presenza di una decisione civile passata in giudicato sarebbe stata condizione necessaria e sufficiente per far pronunciare l'assoluzione del Minzolini con una diversa motivazione, magari rispetto al primo grado, per carenza dell'elemento soggettivo? Pensate veramente che sarà sostenibile di fronte all'autorità della Corte europea dei diritti dell'uomo che Minzolini ha avuto un processo equo? Dico: pensatelo in coscienza. Minzolini non ha avuto un processo equo e, guarda caso, ha avuto quella condanna minima indeclinabile per scontare oggi la proposta di decadenza e per aver dovuto scontare la sospensione dall'ordine dei giornalisti, e ha visto violato non una ma ben tre volte il principio del *ne bis in idem*. Pensate che anche su questo la Corte europea non abbia niente da dire? Facciamo un po' di attenzione, perché è vero che se voi oggi accettate la proposta del relatore di maggioranza e confermate l'incandidabilità esce dal Senato – a parte che vi dirà che vuole uscire, ma è una posizione sua, e ognuno ragiona a suo modo – ma tra quattro o cinque anni uscirà la decisione e l'Italia sarà condannata.

Vedete, il diritto non ha memoria corta; il diritto ha memoria lunghissima. Conoscete il problema della durata dei processi, ma alla fine si arriva, e si arriva anche al livello europeo. Allora, tenete conto che noi abbiamo documentato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'iniquità della composizione del collegio e la sua non imparzialità. L'abbiamo documentata sulla base di una giurisprudenza, legata al principio del precedente.

Ogni volta che io faccio il mio mestiere, trovo che la mia controparte tira fuori una decisione di segno contrario. Funziona così, perché in Italia la civiltà del principio del precedente non la conosciamo; la nomofilachia della Cassazione è assolutamente un'araba fenice. Su questo ho avuto scontri pesanti, anche per iscritto, con magistrati della Cassazione; continuerò a dirlo e, per fortuna, sono sempre di più coloro che cominciano a dirlo. Allora, se la giurisprudenza dominante, se i precedenti dominanti dicono che il giudice equo e imparziale deve essere colui che è al di sopra

di ogni sospetto per la sua equità e imparzialità, non mi pare che si possa dire che questo è avvenuto per Minzolini. Vi dico di più.

A me l'idea che Minzolini sia stato o no oggetto di intento persecutorio mi lascia piuttosto freddo; ne parlo soltanto perché ho capito che voi tentate di limitare all'intento persecutorio il giudizio sulla sorte di Minzolini, ma qui l'intento persecutorio c'entra e al contempo non c'entra. Proviamo infatti a immaginare che quel collegio, che noi abbiamo dichiarato non equo e non imparziale, sia stato in realtà composto da persone tra le quali colui che sembrava il meno parziale ha lottato votando in minoranza per l'assoluzione di Minzolini. Non ci interessa: era quella presenza che ha inquinato un giudizio, e non perché lo dice l'avvocato Tedeschini, ma la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. E presto probabilmente, in base al principio di collaborazione tra le Corti, lo dirà anche la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, alla quale vi abbiamo domandato di rimettere pregiudizialmente la questione.

Se la Corte del Lussemburgo, che è molto rapida a pronunciarsi – ci mette cinque o sei mesi su una questione di questo genere – si pronuncerà dandoci torto, quindi dando torto alla posizione di Minzolini, credo che saremo tutti più contenti perché tutti quanti avremmo ragionato avendo presente che cos'è un giudice.

Voi non vi sentite un giudice, però provate a indicarci – questo credo di potervelo domandare – nel momento in cui respingete la nostra prospettazione, chi è il giudice al quale Minzolini oggi dovrebbe rivolgersi. Attenzione: la sentenza passata in giudicato, quando viola norme sovranazionali, non è qualificabile come sentenza passata in giudicato. Lo hanno capito persino i nostri giudici di Cassazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tedeschini e do la parola al collega Minzolini che aveva chiesto di intervenire.

MINZOLINI (*FI-PdL XVII*). Vorrei parlare della vicenda tenendo conto del fatto che la scorsa volta era un'occasione privata; questa è pubblica, ragion per cui, per alcuni versi, essendo questa una vicenda abbastanza particolare, vorrei ne fosse partecipe anche l'opinione pubblica. Proprio per questo, parto da una premessa che mi è d'obbligo.

Sono convinto che la battaglia che ho intrapreso vada al di là della mia persona. Sono convinto che certe incongruenze, contraddizioni, paradossi – per usare degli eufemismi – che spesso emergono nel nostro sistema giudiziario, rappresentino, al di là di ogni retorica, l'occasione per fare il punto sulla condizione della giustizia e della democrazia nel nostro Paese. Ma queste battaglie, proprio per essere efficaci, per richiamare l'attenzione di chi è sensibile su questi temi, debbono essere sterilizzate da ogni interesse personale; devono essere solo e soprattutto battaglie di principio. Proprio per questo vi dico fin d'ora, come vi avevo già preannunciato nell'udienza privata, che qualunque sia l'epilogo di questa vicenda, qualunque sia il vostro verdetto, il giorno dopo rassegherò le dimissioni da senatore; il giorno dopo appunto perché voglio che il Senato si

esprima e dica la sua rispetto ad un caso che io considero – con tutto il rispetto che posso avere per la magistratura – una grande ingiustizia. Non per nulla, nella speranza di trovare un giudice a Berlino, mi sono rivolto – come ben sapete – alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Penso di essere vittima di una vicenda kafkiana, che dimostra come nel nostro Paese convivano delle interpretazioni del diritto che possono risalire a Cesare Beccaria o al perverso arbitrio della «Colonna infame»; una vicenda che mi perseguita da anni e che non augurerei neppure al mio peggior nemico; una vicenda che ti fa perdere fiducia nella giustizia, che la rappresenta come nemica del buon senso e amica della parzialità, delle logiche di parte, per cui non deve stupire (né è una contraddizione) che un condannato in terzo grado come me sia mosso in questa battaglia anzitutto da una domanda di giustizia, che, almeno in questa occasione, sente tradita dal nostro sistema giudiziario e dai suoi riti.

Sono una persona che non ha mai avuto guai con la giustizia, che ha conosciuto giudici e avvocati solo quando è entrato nel mondo pestifero della RAI. Per dirla tutta, i miei guai sono cominciati e finiti con la RAI. Ho pagato soprattutto per aver interpretato il ruolo del direttore del TG1 non come un taglia nastri, ma dicendo la mia.

Certo, ho assunto posizioni divisive che ho pagato, ma l'assurdo è che, a distanza di anni, quei punti di vista sono stati condivisi da molti di quelli che allora mi criticarono.

In quegli anni – parlo del 2010-2011 – sono stato tra i pochi ad aver criticato su un *media* nazionale la politica tedesca. Allora fu considerato un peccato mortale; ora è un patrimonio comune. Ho messo alla sbarra il ruolo delle agenzie di *rating*, le stesse che ora sono sotto processo a Trani. Ho tenuto in piedi – nessuno se ne ricorderà – la vicenda della trattativa tra Stato e Mafia. Ho criticato un certo modo di fare il sindacato troppo avulso dalla condizione del Paese o di fare il magistrato troppo attento alle logiche della politica. Mi limito a dire che molte di queste posizioni – che allora furono considerate offese al senso comune e che mi hanno conquistato tanti nemici – sono diventate patrimonio di questo o quello schieramento. Addirittura alcune sono sulla bocca del nostro Presidente del Consiglio.

Dico tutto questo perché la vicenda giudiziaria che mi ha coinvolto è talmente incredibile da assumere i connotati di una vera persecuzione. Arrivo in RAI nel giugno 2009, dopo aver lavorato trent'anni in aziende private: l'agenzia Asca; «Panorama», di cui allora era proprietaria la famiglia De Benedetti; «La Stampa».

Venendo dall'esterno, la mia assunzione fu oggetto di una trattativa laboriosa. Accettai uno stipendio inferiore a quello del mio predecessore, Gianni Riotta, ma posi come condizione quella di poter continuare la mia collaborazione con «Panorama»: volevo dire la mia al di fuori del TG che avrei diretto. Prima mi fu detto di sì; poi, il presidente della RAI di allora, Paolo Garimberti, si oppose. Mi mandò una *e-mail* in cui mi diceva che «era eticamente (oltre che contrattualmente) incompatibile che io continuassi». Ricordatevi queste parole.

A quel punto posi la questione della carta di credito. Dissi all'allora direttore generale Masi che volevo una carta di credito esattamente come quella di cui disponevo a «La Stampa» come inviato speciale e non da direttore, con lo stesso *budget* e le stesse regole. Durante il processo l'allora amministratore delegato de «La Stampa», Angelo Capetti, inviò una lettera in cui ricordava le condizioni. Leggo testualmente: «A far data dal 1990, al dottor Minzolini venne assegnata una carta di credito aziendale per le necessità connesse al suo ruolo di inviato, sia in Italia che all'estero, ed alle conseguenti necessità di entrare in contatto con possibili fonti riservate di informazione, anche di natura strettamente confidenziale. Il massimale di spesa utilizzabile veniva di anno in anno concordato e, a decorrere dal 2005, è stato pari a 5.000 euro al mese. Visto quanto precedentemente indicato, il dottor Minzolini non era tenuto ad indicare i nominativi delle persone incontrate e/o invitate».

La trattativa si chiuse. Va detto che per la prima volta fu concessa una carta di credito ad un direttore di TG in RAI e che, dopo di me, furono date anche ai direttori del TG2 e del TG3. Per diciotto mesi andò avanti tutto come previsto: la mia segretaria mandava ogni mese le note spese con le ricevute alla direzione finanziaria della RAI, che dava l'*ok* al pagamento. Ero sicuro che, come in ogni azienda, se ci fossero stati problemi, la direzione avrebbe potuto contestare le spese e bloccare il pagamento, visto che si trattava di una carta di credito aziendale o di decurtarmi lo stipendio. Con l'andare dei mesi, però, le posizioni assunte dal sottoscritto sulla linea editoriale del TG crearono una maggiore tensione. A giugno 2010 Masi fece una circolare a tutta la RAI in cui ricordava la direttiva dell'*ex* direttore generale Cattaneo del 2005 (allora l'azienda non assegnava carte di credito) in cui le spese che non riportavano i nomi dei beneficiari dovevano essere sottoposte all'approvazione del direttore generale. Avendo io l'accordo di cui vi ho parlato, pensavo di esserne dispensato, senza contare – dato di non poco conto – che mesi dopo, nel processo a mio carico, il direttore del TG1 dell'epoca Cattaneo, Clemente Mimun, ha testimoniato insieme al suo vicedirettore che era prassi consolidata in azienda che il direttore del TG1 non mettesse il nome dei propri ospiti per una questione di riservatezza, una testimonianza che non è mai stata contestata da nessuno.

Ma torniamo a quei giorni. La tensione nei miei confronti continuò a salire, ma nessuno mi disse niente di questo problema, fino a quando uno dei consiglieri di amministrazione, Rizzo Nervo, non pose la questione (di cui ero ignaro) al direttore generale Masi. Questi, non avendo le idee chiare in testa – in RAI capita di tutto – farfugliò e si contraddisse. In due lettere diede due risposte diverse: nella prima, indirizzata al consigliere Rizzo Nervo, dopo aver messo in evidenza i risparmi apportati dalla mia gestione al bilancio del TG1, definì la carta un «*benefit* compensativo» in cambio della «esclusiva»; nella seconda, rivolta al sottoscritto, cambiò la natura della carta in una sorta di «*facility*», sostenendo che tra me e l'azienda fosse insorta un'incomprensione di natura amministrativa e, riconoscendo la mia buona fede, mi chiese di reintegrare le somme.

Vorrei sottolineare che, a differenza di altri casi del genere, la tipologia delle spese riguardava solo pranzi e cene per due o tre persone e non viaggi, alberghi, vestiario o altro. Inoltre, Masi corredò il tutto con un parere *pro veritate*, richiesto dalla RAI ad un noto studio lavoristico romano, da cui emergeva che io avrei dovuto ridare le somme, ma che nel contempo la RAI non avrebbe potuto assumere nessun tipo di iniziativa disciplinare nei miei confronti visto il lungo tempo intercorso (diciotto mesi). Non vi nascondo il mio disappunto per il voltafaccia del vertice dell'azienda. Tra l'altro, scrissi al direttore generale: «di questo corto circuito procedurale l'azienda avrebbe potuto avvertirmi prima e non aspettare diciotto mesi. E una semplice segnalazione avrebbe risolto sul nascere questa incomprensione».

Detto questo, decisi di ridare indietro all'azienda tutta la somma in questione. Naturalmente, dato che ero convinto delle mie ragioni, restituii le somme con «riserva» e comunicai all'azienda che mi sarei rivolto al giudice del lavoro. Nel contempo, in un'altra lettera, venuta meno la condizione della carta di credito, chiesi di riprendere la collaborazione con «Panorama». La richiesta venne subito accettata. Pertanto, la collaborazione ritenuta un anno e mezzo prima «eticamente e contrattualmente incompatibile» diventò tranquillamente lecita.

Questi sono i misteri della RAI, ma rappresentano anche la conferma, indiretta, che si trattava di un «*benefit* compensativo». La restituzione delle somme avvenne prima che ricevessi l'avviso di garanzia per peculato ed ero convinto che la vicenda fosse chiusa. Nel frattempo, un esposto presentato dall'allora onorevole Di Pietro aveva messo in moto la procura di Roma. Dalle indagini non emerse la cosiddetta pistola fumante, cioè una prova o un episodio da cui emergesse che ero andato a cena per miei fatti privati, né testimonianze in tal senso, come nel caso del sindaco Marino. Anzi, il 26 aprile 2011 il consiglio dell'Ordine dei giornalisti – un organismo più esperto di altri della materia – archiviò la vicenda all'unanimità.

La stessa cosa fece la Corte dei conti in data 6 dicembre 2011, ma due mesi prima il Gup di Roma mi aveva rinviato a giudizio.

La prima udienza del processo si svolse l'8 marzo del 2012. La RAI fu patrocinato dallo studio dell'avvocato Severino, che all'epoca era anche Ministro della giustizia. Scusate il sarcasmo: nel nostro Paese si conosce un solo conflitto di interessi e sapete a quale mi riferisco; gli altri vengono tutti accuratamente sottaciuti.

Il processo di primo grado durò poco più di un anno e furono sentite decine di testimoni. Si concluse con l'assoluzione. Per la seconda volta pensai che il mio calvario fosse finito; invece, stava appena cominciando.

Mi limito alla cruda cronaca perché nel mio caso è più efficace di ogni commento. Nell'anno che separa l'assoluzione di primo grado alla condanna in secondo grado avvengono cinque fatti.

Innanzitutto sono eletto in Parlamento, per cui entro a far parte della categoria dei politici, tanto vituperata da un certo mondo. In secondo luogo, il giudice del lavoro, forse nel tribunale più esperto dei meccanismi

di un'azienda giornalistica, obbliga la RAI a restituirmi i soldi che l'azienda mi aveva richiesto, fatto che ai miei occhi appare come un'ulteriore conferma della mia innocenza. Inoltre, polemizzo con l'allora Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e teorizzo in un articolo su «Il Giornale» del 7 dicembre 2013 l'*impeachment* del Presidente riprendendo una tesi del *leader* del M5S, Beppe Grillo.

Ancora, voto contro le riforme costituzionali del Governo Renzi, in dissenso con il mio Gruppo parlamentare di appartenenza.

Infine, denuncio alla Corte di Strasburgo il Presidente del Senato per la conduzione dei lavori parlamentari sulla riforma costituzionale troppo attenta, a mio avviso, alle esigenze del Governo.

Vi ricordate l'adozione del famoso «canguro». È inutile dire che si trattava solo di polemiche politiche in cui non c'era nulla di personale.

Alla fine di questo percorso, il 27 ottobre 2014 ci fu il processo di appello e lì, in quattro ore, senza riaprire le istruttorie, assumere nuove prove, raccogliere nuove testimonianze o riascoltarmi (sarà un caso, ma tutti i giudici che mi hanno interrogato mi hanno assolto, mentre quelli che mi hanno condannato non hanno ritenuto di sentire la mia testimonianza) la sentenza viene ribaltata.

Di più, il tribunale va oltre le richieste dei pubblici ministeri sia in primo grado che in appello: se questi avevano chiesto due anni, il tribunale mi condanna a due anni e sei mesi e all'interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo della pena. In sintesi, mi condanna al silenzio perché non riconoscendomi neppure l'attenuante, quasi ovvia, della restituzione dei soldi addirittura prima dell'inizio del procedimento penale (la restituzione come vi ho già detto avvenne prima che ricevessi l'avviso di garanzia) supera i due anni previsti per la condizionale, fa scattare l'istituto della decadenza contenuto nella legge Severino e, con l'interdizione dai pubblici uffici, mi priva del diritto di voto e decreta, nei fatti, la sospensione dall'Ordine dei giornalisti.

Insomma, è una sentenza che mi consegna all'oblio. Resto esterrefatto e per la prima volta mi nasce il dubbio della persecuzione.

Mi colpisce soprattutto un particolare singolare della sentenza di condanna. Nella sentenza il tribunale indica come elemento di colpevolezza l'uso della carta di credito il giorno del mio compleanno: io, e credo tra voi molti come me, in 35 anni di professione non ho mai preso una vacanza il giorno del mio compleanno, che per me è sempre stato un giorno di lavoro come un altro.

Resto, appunto, sconvolto dalla sentenza. Ma penso che il tribunale abbia preso un granchio e, avendo fiducia nella magistratura, mi convinco che la Cassazione avrebbe modificato l'orientamento della Corte d'appello. Almeno così sperai in quel frangente. Il giorno dell'udienza in Cassazione avviene un fatto singolare: i miei avvocati mi comunicano che due giorni prima era stato sostituito il presidente del tribunale che doveva trattare il mio caso. Poi la Cassazione conferma la sentenza di appello.

Mi soffermo solo su due aspetti della sentenza che a me appaiono del tutto irrazionali. La VI Sezione della Cassazione è la stessa che aveva an-

nullato la sentenza di condanna del tribunale di appello di Genova contro l'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, sui fatti del G8, che aveva capovolto la sentenza di assoluzione in primo grado. Motivo? L'appello non aveva portato nuovi elementi probatori e una direttiva della CEDU prevede che una sentenza possa essere capovolta solo riaprendo l'istruttoria. Esattamente come era avvenuto a me: ma in Cassazione, nella stessa Sezione, gli esiti per me sono stati diversi.

C'è da aggiungere in proposito che, esattamente il 28 aprile scorso, una sentenza delle Sezioni riunite della Cassazione per uniformare l'orientamento dell'Alta Corte ha deciso che il capovolgimento di una sentenza di assoluzione tra il primo e il secondo grado possa essere fatto solo riaprendo l'istruttoria.

Inoltre, il tribunale della Cassazione non mi ha riconosciuto l'attenuante della restituzione dei soldi, che io, come ricorderete, feci addirittura prima di ricevere l'avviso di garanzia. Motivo? Qui il ragionamento dell'Alta Corte diventa capzioso e illogico. La Cassazione non mi riconosce l'attenuante perché nel ridare i soldi all'azienda non avevo calcolato i danni. Ma come avrei potuto farlo? La RAI all'epoca non me li chiese. Io ero convinto e sono convinto ancora delle mie ragioni, e una scelta del genere all'epoca sarebbe stata un'ammissione di colpa. Senza contare che successivamente, come sapete, fui assolto in primo grado e che il giudice del lavoro costrinse la RAI a ridarmi i soldi.

In ultimo, paradosso nel paradosso, ora che a seguito della condanna definitiva ho di nuovo ridato i soldi all'azienda (questa somma che va e viene offre la sceneggiatura per un *film* demenziale), ebbene quest'ultima non mi ha richiesto i danni. Insomma, un *nonsense*. Da quel momento non mi do pace e tento, appunto, di dare un senso ad una sentenza senza senso.

E qui c'è il colpo di scena. Scopro infatti che nel tribunale di appello, quello che ha capovolto la sentenza di assoluzione di primo grado, c'era un giudice che è stato in politica per vent'anni, per cui il sospetto di una persecuzione diventa una realtà. Il giudice in questione, Giannicola Sinisi, ha infatti avuto una lunga carriera in politica nello schieramento avverso rispetto a quello in cui mi trovo io. È stato Sindaco di Andria, si è candidato alla presidenza della Regione Puglia, è stato deputato, Sottosegretario al Ministero dell'interno nel primo Governo Prodi (in quella compagine il ministro dell'interno era Napolitano, ripeto Napolitano).

E ancora è stato Sottosegretario al Ministero dell'interno nel Governo D'Alema con Rosa Russo Iervolino ministro, poi senatore dal 2006 al 2008 e dal 2008 al 2013 consigliere giuridico dell'ambasciata italiana in USA: altra nomina politica visto che dipende dal Ministero di grazia e giustizia. Insomma, per gli anni trascorsi nelle istituzioni è stato dieci volte più politico di me. Se ci mettiamo pure gli incarichi di Governo ricoperti, è stato almeno venti volte più politico di me. Questo è il giudice che mi ha condannato, capovolgendo una sentenza di assoluzione e, ancora, che ha aumentato di sei mesi la richiesta avanzata per due volte dalla pubblica accusa, facendomi in questo modo incorrere nella legge Severino.

A me tutto questo sembra un'enormità, una vicenda che stride con le indicazioni e i principi della giustizia europea, a cui mi sono rivolto; ma anche con il comune sentire di questo ramo del Parlamento, visto che due anni fa l'Aula del Senato ha licenziato una legge che avrebbe impedito a quel giudice di far parte di quel tribunale.

Dirò di più: al di là delle leggi, quel giudice, non astenendosi dal giudizio è venuto meno ad una sensibilità, ad un tatto istituzionale che i tanto deprecati uomini della prima Repubblica custodivano: l'ex senatore Lucio Toth, tornato in magistratura si astenne dal partecipare al collegio che avrebbe dovuto giudicare Arnaldo Forlani, suo *ex* segretario di partito; ad un tatto istituzionale che appartiene a molti dei tanto criticati o osannati, a seconda delle convenienze, giudici di oggi.

Sono innumerevoli le occasioni pubbliche in cui personaggi, come Di Pietro, Cantone, Davigo, hanno dichiarato pubblicamente che un giudice che sceglie di entrare in politica non può tornare in magistratura; figuriamoci nella magistratura giudicante. Del resto è quasi un'ovvietà: come si può accettare che un magistrato entrato in politica e tornato in magistratura possa giudicare un avversario? In una condizione del genere dove finisce il principio di terzietà, d'imparzialità del giudice, il diritto ad un giusto processo? Una simile circostanza può essere accettata in coscienza solo in Paesi noti alle cronache dell'ingiustizia come la Turchia o l'Egitto, non certo in una Corte europea o ricorda i tribunali dei regimi del passato.

Da noi un Luciano Violante non si è mai sognato di tornare in magistratura per giudicare Andreotti, né Antonio Di Pietro ha mai pensato di rindossare la toga per condannare in un'aula di tribunale Silvio Berlusconi.

Quello che è avvenuto è aberrante. Un giudice, «magistrato e politico» come viene definito in Wikipedia, che decide sulla permanenza di Parlamento di un avversario politico è un fatto senza precedenti anche negli annali di questa Repubblica; una questione che pone non solo il problema del politico che torna in magistratura, ma più in generale capovolge un tema che ha caratterizzato il dibattito di questi anni: il problema non è solo quello di salvaguardare l'autonomia della magistratura dal potere politico, ma anche quello di preservare l'autonomia della politica dal potere giudiziario. Non sono solo io a pormi la questione, ma anche illustri professori come Sabino Cassese.

Io credo che quanto è avvenuto faccia a botte non solo con il diritto, ma addirittura con il senso comune. E una classe politica degna di questo nome non può rifugiarsi dietro agli automatismi ed alla prassi. C'è un vuoto politico grande come un oceano che va colmato con un'assunzione di responsabilità per non aumentare la distanza che ci divide dagli altri Paesi europei.

Se a questo problema, che fa a botte con il diritto, si aggiungono altri due elementi, e cioè il capovolgimento della sentenza di assoluzione in condanna in appello senza la riapertura dell'istruttoria e, ancora, l'applicazione retroattiva della legge Severino (si fa riferimento ad una vicenda avvenuta prima dell'approvazione di questa legge), su cui il Tribunale di

Strasburgo si pronuncerà a breve, è evidente che ci sono molti elementi su cui riflettere.

Sono convinto che la maggior parte di voi condivide questo giudizio, non fosse altro che per gli attestati di solidarietà che mi sono arrivati in privato. Ma poi ci sono le ragioni della politica che impediscono a questo giudizio di trasformarsi in un agire coerente. Mi chiedo però: può la politica, le logiche di schieramento, le valutazioni opportunistiche di parte, indurvi a mettere tra parentesi la vostra coscienza, il vostro libero convincimento? Se si preferisce la strada dell'automatismo e della prassi, se si mette in atto un comportamento pilatesco o – consentitemelo – ipocrita, cosa resta della politica? Secondo me nulla, solo un enorme vuoto. Ve lo dice uno che nei tre anni e mezzo in cui è stato al Senato si è trovato spesso a votare, per una valutazione autonoma dei fatti, contro le indicazioni del suo Gruppo di appartenenza, riuscendo poi, magari, a cambiarne nel tempo l'orientamento e ad aumentarne la consapevolezza, come è successo ad esempio sulle riforme costituzionali.

Appunto, la politica è innanzitutto un'assunzione di responsabilità. Io da parte mia questa responsabilità me l'assumo *in toto*: arriverò fino in fondo. Poi, qualunque sia l'esito della votazione, oggi in questa Commissione e, quando sarà, in Aula, mi dimetterò da senatore, sicuro di avere la coscienza a posto.

C'è una frase che mesi fa mi ha detto Antonio Di Pietro, cioè il personaggio che con il suo esposto è all'origine di questa assurda vicenda; una frase che ancora mi rimbomba nelle orecchie: «Magari i guai che hai avuto, li hai avuti per quest'esperienza in politica. La politica porta guai». È un'amara verità, non tanto per me quanto per questo Paese. Guardiamoci negli occhi: un Paese in cui la politica non è un confronto di idee, ma si trasforma in un meccanismo infernale che porta guai, non ha un domani.

PRESIDENTE. La ringrazio, collega Minzolini.

Ho due domande, che mi sono state sollecitate dai colleghi, da rivolgere al professor Tedeschini. Professore, mi dica lei se preferisce che glielie faccia subito entrambe oppure una alla volta.

TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*. Se non le dispiace, una alla volta.

PRESIDENTE. La prima domanda è la seguente. Lei ha ribadito che il processo del lavoro è stato definito. Agli atti però c'è solo la sentenza di primo grado e nella sentenza d'appello si dà atto che il processo in questione è ancora pendente. Ci vuole chiarire questo punto?

TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*. Tenga conto che quella del processo del lavoro è stata una materia nella quale c'era l'esperto del diritto del lavoro, collega Petracca. Da quel che

ne so io, il profilo afferente la restituzione non è stato oggetto di impugnazione da parte della RAI.

Confermo che in questo momento non pende alcun giudizio – può essere verbalizzato, me ne assumo la piena responsabilità – tra la RAI e il senatore Minzolini. Questo, tra l'altro, potete facilmente accertarlo con un'interrogazione al terminale della Corte d'appello di Roma a cui avrete sicuramente accesso.

PRESIDENTE. Un'altra domanda: se la CEDU ci darà torto quali saranno le conseguenze a suo avviso?

TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*. Non ho voluto parlare di questo per una questione di garbo nei vostri confronti, ma se me lo chiedete ve lo dico: nel momento in cui la CEDU desse torto non a voi ma allo Stato italiano, perché la CEDU conosce lo Stato italiano, lo Stato italiano sarebbe tenuto al risarcimento del danno ed è abbastanza significativo, perché non è solo il mancato stipendio, ma il danno d'immagine e quant'altro.

A quel punto la Corte dei conti sarebbe obbligata a recuperare questo denaro a carico di coloro che il danno hanno procurato e purtroppo sono le persone che compongono questa Giunta. Ripeto: me lo avete chiesto, io non lo avrei detto, non solo perché conosco la vostra cultura giuridica ma anche perché un avvocato non deve dire certe cose. Ma non posso sottrarmi alla domanda.

PRESIDENTE. Grazie professore. Un'ultima domanda: tra i motivi di appello viene indicato che è stata formulata richiesta di rinnovo del dibattimento; ovvero, sono stati indicati nuovamente nei motivi di appello i testi da sentire?

TEDESCHINI, *avvocato rappresentante del senatore Minzolini*. Le dico subito che da questo punto di vista (anche qui parlo assumendo le vesti del penalista, quindi sarò poco preciso tecnicamente) mi dice il penalista che sta studiando la questione, che ritiene opportuno sollevare il problema della mancata rinnovazione dell'istruttoria in sede di incidente di esecuzione, per cui spera in questa maniera di ottenere la riapertura del processo. Mi ha detto questo proprio mezz'ora fa.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tedeschini e il collega Minzolini.

Sospendo la seduta pubblica per consentire la discussione e la decisione in camera di consiglio.

(Allontanate le parti, la Giunta si riunisce in camera di consiglio dalle ore 16,13 alle ore 18,37).

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Augusto Minzolini (circoscrizione Regione Liguria) decisa dalla Giunta nella seduta dell'8 giugno 2016; in seduta pubblica, uditi l'esposizione della relatrice, senatrice Lo Moro, e gli interventi del senatore Minzolini e del suo difensore; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; richiamati gli articoli, 1, 3 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; accerta che si è in presenza di una causa sopraggiunta d'incandidabilità e delibera a maggioranza – respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito – di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi d'incandidabilità sopravvenuta del senatore Augusto Minzolini, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione.

La seduta pubblica è tolta.

I lavori terminano alle ore 18,38.

